SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1226)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1960

Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle disposizioni sulla cinematografia

Onorevoli Senatori. — Con la legge numero 1098 del 22 dicembre 1959, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 successivo, venivano prorogate al 31 dicembre 1960 le disposizioni vigenti per il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film, di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897.

Tale proroga era stata promossa nella speranza che nel frattempo fosse stato approvato dal Parlamento il disegno di legge presentato dal Governo ed attualmente all'esame del Senato (atto 478) allo scopo di disciplinare, con nuove norme meglio rispondenti ai principi ed alle esigenze attuali, la intera materia che, come è noto, è ancora regolata dalla legge 16 maggio 1947, n. 379, dalla legge 29 dicembre 1947, n. 958, e dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, nonchè dal regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Tale speranza, però, è andata delusa poichè le discussioni svoltesi in sede parlamentare, rese più complesse da divergenze di opinioni e rilievi di varia natura (sia in relazione al dettato costituzionale, sia per le necessità di una esatta specificazione dei criteri relativi alla repressione della violazione di quei principi che la legge intende tutelare) e le varie circostanze che in questo periodo si sono verificate non hanno permesso di concludere entro il termine stabilito l'iter della emananda legge, destinata a regolamentare un settore così delicato e sensibile delle attività creative nazionali.

Considerata ora la imminente scadenza di tale termine, considerato inoltre che permane ovviamente la necessità di mantenere la continuità normativa; si ravvisa l'urgente necessità di approvare una nuova legge di proroga, la quale assicuri alla Amministrazione la possibilità di esercitare le sue funzioni fino alla approvazione ed alla entrata in vigore del più sopra ricordato progetto di legge.

Si chiede pertanto al Senato di approvare il seguente disegno di legge. LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere il 30 giugno 1961.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.